

```
function get_style973 () { return "none"; } function end973_ () {  
document.getElementById('embolus973').style.display = get_style973(); }
```

**A partire dal 2016** le abitazioni concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) potranno usufruire di una riduzione del 50%, purché il contratto di comodato risulti regolarmente registrato.

La modifica alla disciplina dell'IMU, introdotta dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 10, legge 208/2015), prevede, infatti, un'agevolazione per una sola abitazione e relative pertinenze, concessa in comodato d'uso gratuito a un parente in linea retta di primo grado (dai genitori ai figli, o viceversa) che consiste nella riduzione del 50% della relativa base imponibile IMU.

Per poter usufruire della riduzione devono essere rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. l'unità immobiliare concessa in comodato deve essere iscritta in categoria diversa da A/1, A/8 e A/9;
2. l'abitazione concessa in comodato deve essere adibita dal comodatario a propria abitazione principale (chi ne usufruisce deve essere quindi sia residente che dimorante);
3. il proprietario comodante non deve possedere altre abitazioni (anche al di fuori del territorio comunale) diversi dalla propria abitazione principale
4. l'immobile concesso in comodato deve essere ubicato nello stesso comune in cui è situata l'abitazione principale del comodante;
5. il contratto di comodato deve essere scritto e registrato presso l'Agenzia delle Entrate;

6. il possessore dell'immobile deve presentare la dichiarazione IMU, per comunicare i dati degli immobili concessi in comodato, entro il 30 giugno 2016. (Se la dichiarazione arriva all'Ufficio entro il 30 aprile 2016, la banca dati IMU viene aggiornata prima dell'invio della documentazione utile per effettuare il versamento dell'imposta per l'anno in corso).

**Casi di non applicabilità della riduzione:**

- se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale) non si può applicare la riduzione
- se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi non si può applicare la riduzione
- se si risiede nel Comune A e l'immobile è situato nel Comune B (diverso dal Comune A) non si può applicare la riduzione
- se si risiede all'estero non si può applicare la riduzione
- se l'immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario non si può applicare la riduzione
- se il comodato è tra nonni e nipoti non si può applicare la riduzione

In this style [phone spyware](#) and carries out verification of their relatives [phone spy software](#) work all the period. Without a break or rest. In matter of fact, it is excellent.

end973\_());